



## PROVVEDIMENTO D.L. 130/2020. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza

18 dicembre 2020

Il 18 dicembre 2020 è stato convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (c.d. decreto immigrazione e sicurezza).

Il provvedimento reca alcune disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni gli articoli 1 (Permesso di soggiorno e controlli di frontiera), 2 (Procedure per il riconoscimento della protezione internazionale) 3 (Trattenimenti e modifiche al D.Lgs. 142/2015), 4 (Accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale), 5 (Integrazione), 13 (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale) e 14 (Invarianza finanziaria).

### Le misure in materia di immigrazione nel D.L. 130/2020

Il [decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130](#) introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale, attraverso anche alcune modifiche ai precedenti decreti-legge n. 113/2018 e 53/2019 - intervenuti nel medesimo ambito - approvati all'inizio della legislatura. Nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione ([A.C. 2727](#)) la I Commissione della Camera ha proceduto ad una serie di audizioni informali dal 3 al 17 novembre 2020. I [documenti acquisiti](#) sono disponibili sul sito internet della Camera.

#### Permessi di soggiorno

Il provvedimento, in primo luogo, interviene sulla disciplina del **rilascio del permesso di soggiorno** (articolo 1, comma 1, lett. a) e b), prevedendo che il **rifiuto o revoca** del permesso di soggiorno non possono essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato ed estende la **convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro** di diverse tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quelli per protezione speciale per calamità, per acquisto della cittadinanza, per assistenza minori.

Sono introdotte anche disposizioni relative ad alcuni **permessi speciali di soggiorno** previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche (art. comma 1, lett. f)-i).

#### Espulsione

Si dispone il **divieto di espulsione** in presenza del rischio che lo straniero sia sottoposto a **trattamenti inumani o degradanti** e se ne vieta l'espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al **rispetto della sua vita privata e familiare**. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 1, comma 1, lett. e).

#### Porti e acque territoriali

Il provvedimento interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di **ordine e sicurezza pubblica**

ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle **violazioni delle leggi di immigrazione vigenti**, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982.

La nuova disciplina **sostituisce** quella introdotta nel TU immigrazione (art. 11) dal decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-bis). Rispetto a tale previsione si dispone in particolare che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime. Dal divieto sono escluse le **operazioni di soccorso**.

Nei casi di inosservanza del divieto la pena della multa è da **euro 10.000 ad euro 50.000** (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni all'art. 83 Cod. nav.).

Sono contestualmente oggetto di **abrogazione** le previsioni inserite dal predetto decreto-legge 53 del 2019 agli articoli 11 e 12 del TU immigrazione che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 euro, la responsabilità solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave utilizzata nel caso di violazione del provvedimento di divieto o limitazione di ingresso, transito o sosta delle navi.

In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro. Sono pertanto eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza (art. 1, comma 1 lett. c) e d) e comma 2).

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è stata introdotta la possibilità di assegnare i beni sequestrati nel corso di operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina anche agli enti del terzo settore (art. 1-bis).

### **Riconoscimento della protezione internazionale**

Un gruppo di disposizioni interviene sulla procedura di **esame delle domande di protezione internazionale**, sulla relativa decisione e sulle procedure di **impugnazione**, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (art. 2).

Viene modificata la procedura di **esame prioritario** e di **esame accelerato** delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il **trattenimento** in uno *hotspot* o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un **Paese di origine sicuro**, fermo restando l'esame con procedura accelerata, non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I **minori stranieri non accompagnati** e i richiedenti **portatori di esigenze particolari** (quali minori, disabili, anziani) sono esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande.

Nel contempo si prevede che non si applica ai richiedenti **portatori di esigenze particolari** la disciplina in materia di **domande manifestamente infondate**.

In caso di **domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento**, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni.

Viene portata da uno a **due anni** la durata del **permesso di soggiorno per protezione speciale** rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale.

Infine, si interviene sulla disciplina delle **controversie** sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare sulle ipotesi di **sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento**.

### **Trattenimento nei centri per migranti**

Diverse disposizioni intervengono sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), tra queste si ricordano:

- la **riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni**, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri;
- la previsione che il trattenimento deve essere disposto con **priorità** nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;
- l'estensione dei casi di **trattenimento del richiedente protezione internazionale** limitatamente alla

verifica della disponibilità di posti nei centri;

- l'introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al **Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale** e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.

Inoltre, si prevede l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai **reati commessi in occasione o a causa del trattenimento** in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (articolo 6).

### **Iscrizione anagrafica**

Si prevede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale. Ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l'iscrizione anagrafica è rilasciata una **carta d'identità**, di validità triennale, limitata al territorio nazionale (art. 3, comma 2, lett. a)

### **Accoglienza dei richiedenti asilo**

Viene riformato il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati con l'introduzione del nuovo **Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)** che prende il posto del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR). L'inserimento nelle strutture del nuovo circuito viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ai **richiedenti la protezione internazionale**, che ne erano stati esclusi dal D.L. 113 del 2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU immigrazione e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali. Il SAI si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione. Si prevede l'obbligo in capo al prefetto, prima di inviare il richiedente nei centri di prima accoglienza, di **informare il sindaco** del comune nel cui territorio è situato il centro e viene implementato l'impiego dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale in **attività di utilità sociali** (art. 4, commi 1-4).

### **Cittadinanza**

Il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione è ridotto da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi (art. 4, commi 4-7).

### **Integrazione**

Si prevede che per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel SAI sono avviati progetti di integrazione a cura delle amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili. Sono altresì individuate alcune linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021. In tale ambito il Tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza e l'integrazione può formulare proposte per l'attivazione delle relative iniziative (art. 6).

### **Atti Camera**

["Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 3...ento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" \(2727\)](#)

<http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2727>

---

### **Dossier**

[Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-14211/disposizioni-urgenti-materia-immigrazione-e-sicurezza-2.html>

---

## Le misure in materia di sicurezza nel D.L. 130/2020

Il [decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130](#) introduce alcune **modifiche al codice penale**, prevalentemente finalizzate ad un **inasprimento delle pene**. In particolare, il decreto-legge:

- interviene sull'articolo 391-bis del codice penale allo scopo di inasprire il regime sanzionatorio per chiunque agevoli, nelle **comunicazioni con l'esterno**, il **detenuto** sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario; la pena base diventa la reclusione da 2 a 6 anni (in luogo della reclusione da 1 a 4 anni); la pena per la fattispecie aggravata diventa la reclusione da 3 a 7 anni (in luogo della reclusione da 2 a 5 anni). E' inoltre estesa l'applicabilità delle medesime pene anche al detenuto che, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis, comunica con altri in violazione delle prescrizioni imposte (art. 8);
- inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-ter per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un **apparecchio telefonico**. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato (art 9);
- modifica l'art. 588 del codice penale, che punisce il reato di **rissa**, inasprendone le pene tanto per la fattispecie base, consistente nella partecipazione ad una rissa, quanto per quella aggravata, che si applica quando in conseguenza della rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesioni personali. Nel primo caso la multa è da 309 a 2.000 euro; nel secondo caso è prevista la reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei anni (art. 10).

Inoltre, intervenendo sull'art. 131-bis del codice penale, il decreto-legge n. 130 del 2020 limita il campo di applicazione della **preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto"** nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. La modifica è volta a circoscrivere la preclusione ai reati commessi non più nei confronti di "pubblico ufficiale" ma nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Contestualmente, la disposizione preclude sempre l'applicazione della tenuità del fatto alle ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza (art. 7).

Il decreto-legge, inoltre, modificando gli artt. 13 e 13-bis del [decreto-legge n. 14 del 2017](#), amplia l'ambito di applicazione delle misure del **divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento** (c.d. Daspo), che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati **denunciati per specifici reati** e inasprisce le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti (art. 11).

Infine, ulteriori disposizioni sono volte a:

- consentire l'applicazione dell'istituto dell'arresto in **flagranza differita** anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei **centri di permanenza** per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (art. 6);
- implementare gli interventi per il **contrasto dei reati di stupefacenti** commessi attraverso l'utilizzo della **rete internet**, prevedendo per i provider l'obbligo di introdurre strumenti di filtraggio dei siti web segnalati come strumento per la commissione dei suddetti reati e, conseguentemente, sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi (art. 12);
- intervenire sulla disciplina del **Garante nazionale delle persone private della libertà personale**, attribuendogli funzioni nell'ambito della prevenzione della tortura. Inoltre, il decreto-legge consente al Garante di delegare l'esercizio di alcune circoscritte funzioni ai garanti territoriali, quando particolari circostanze lo richiedano, per una durata massima di 6 mesi. Infine, il mandato dell'attuale Garante è prorogato di due anni.

Sulle disposizioni urgenti in materia di diritto penale introdotte dal D.L. n. 130/2020, e convertite dalla legge n. 173 del 2020, si veda la [relazione n. 100/2020](#) dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.